



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @Lndlombardia
Facebook: Figg Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722.408-410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2021/2022 Comunicato Ufficiale N° 87 del 30/06/2022

ULTIMO DELLA STAGIONE SPORTIVA

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	4387
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	4387
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	4387
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	4388
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4389
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	4389
3.2 SEGRETERIA	4390
3.2.1 CLASSIFICHE DEFINITIVE PREMIO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI	4390
3.2.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	4390
3.2.4 DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI L.N.D. ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA –STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	4394
3.2.5 TERMINI DI TESSERAMENTO s.s. 2022/2023	4394
3.2.6 TERMINI DI TRASFERIMENTO s.s. 2022/2023	4395

3.2.7 TERMINI DI SVINCOLO s.s. 2022/2023	4395
3.2.6 RIATTIVAZIONE MATRICOLE	4396
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE	4396
3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE	4396
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO	4396
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	<u>4397</u>
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	4397
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	4397
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	4397
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	4397
<u>6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>4398</u>
6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	4398
6.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	4398
<u>7. RETTIFICHE</u>	<u>4403</u>
<u>8. LEGENDA</u>	<u>4404</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	4404

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. n. **115**: "Provvedimenti della Procura Federale"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9104-comunicato-n-115-cu-n-322-aa-e-n-323-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

C.U. n. **118**: "Modifica art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9111-comunicato-ufficiale-n-118-modifica-art-134-del-codice-di-giustizia-sportiva/file>

C.U. n. **119**: "Introduzione art. 16 ter delle N.O.I.F."

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9112-comunicato-ufficiale-n-119-introduzione-art-16-ter-delle-n-o-i-f/file>

C.U. n. **121**: "Integrazioni Organi Territoriali Giustizia Sportiva"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9115-comunicato-n-121-cu-n-287-a-figc-integrazioni-organi-territoriali-giustizia-sportiva/file>

C.U. n. **125**: "Deroga art. 72 NOIF"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9119-comunicato-n-125-cu-n-294-a-figc-deroga-art-72-noif/file>

C.U. n. **126**: "Deroga art. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9120-comunicato-n-126-cu-n-295-a-figc-deroga-art-3-regolamento-del-giuoco-del-calcio/file>

C.U. n. **130**: "Modifica art. 53, comma 5, delle NOIF"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9124-comunicato-n-130-cu-n-301-a-figc-modifica-art-53-comma-5-delle-noif/file>

C.U. n. **131**: "Modifica art. 45, comma 3, Regolamento LND"

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9125-comunicato-n-131-cu-n-302-a-figc-modifica-art-45-comma-3-regolamento-Ind/file>

C.U. n. **132**: “Proroga tesseramento minori provenienti dalla Ucraina”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9126-comunicato-n-132-cu-n-303-a-figc-proroga-tesseramento-minori-provenienti-dalla-ucraina/file>

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

CIRCOLARE n. **37**: “Centro Studi Tributari LND”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9091-circolare-n-37-circolare-n-24-2022-centro-studi-tributari-lnd/file>

CIRCOLARE n. **38**: “Centro Studi Tributari LND”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9093-circolare-n-38-circolare-n-25-2022-centro-studi-tributari-lnd/file>

CIRCOLARE n. **39**: “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9094-circolare-n-39-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file>

CIRCOLARE n. **40**: “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9098-circolare-n-40-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file>

CIRCOLARE n. **41**: “Centro Studi Tributari LND”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9105-circolare-n-41-circolare-n-26-2022-centro-studi-tributari-lnd/file>

CIRCOLARE n. **42**: “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9107-circolare-n-42-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file>

CIRCOLARE n. **43**: “Doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivit -di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Si informa che il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia:

– tenuto conto che la scorsa Stagione Sportiva si è conclusa regolarmente nei gironi a 16/18 squadre delle categorie di Eccellenza e Promozione in tutte le fasi, anche post Campionato come previste;

– preso atto che le Istituzioni hanno introdotto una serie di norme di legge volte al ritorno alla normalità post covid in Italia;

ha deliberato il ripristino della composizione dei gironi a 18 squadre per la categoria di ECCELLENZA, e a 16 squadre per le categorie di PROMOZIONE, 1^a CATEGORIA e 2^a CATEGORIA di competenza Regionale. I campionati di 3^a Categoria, di competenza delle Delegazioni, potranno prevedere fino ad un massimo di 16 squadre per girone.

Per effetto di quanto sopra si rideterminano gli organici per la Stagione Sportiva 2022-2023 come segue:

ECCELLENZA **54** 3 GIRONI DA 18 SQUADRE

(1 Promozione in serie D – 4 retrocessioni in Promozione per girone)

PROMOZIONE **96** 6 GIRONI DA 16 SQUADRE

(1 Promozione in Eccellenza- 3 retrocessioni in 1^a Cat. per girone)

1^a CATEGORIA **192** 12 GIRONI DA 16 SQUADRE

(1 Promozione in Promozione- 3 retrocessioni in 2^a Cat. per girone)

2^a CATEGORIA **384** 24 GIRONI DA 16 SQUADRE

(1 Promozione in 1^a Categoria- 2 retrocessioni in 3^a Cat. per girone)

3^a CATEGORIA Organico variabile in funzione delle iscrizioni che garantisca la promozione di tutte le vincenti i gironi e la possibilità di ripescaggio delle squadre che disputano il 3 Turno di Play-Off.

Il C.R. Lombardia mira con tale modifica a rendere il sistema delle “Promozioni” e “Retrocessioni” stabile nel tempo e coerente anche con la disputa delle gare di Play Off quale concreta possibilità di promozione alla Categoria superiore da parte delle società che disputeranno l’ultimo turno dell’appendice di Campionato.

Alla Terza Categoria, quale *entry level*, viene garantito un numero alto di promozioni per soddisfare le società che ambiscono a disputare Campionati regionali.

Alla Seconda Categoria, con sole 2 retrocessioni per Girone, viene garantita maggiore stabilità per le società che ambiscono a competere in Campionati di livello regionale.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 CLASSIFICHE DEFINITIVE PREMIO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI

In allegato al presente C.U. si pubblicano le classifiche definitive del Premio Giovani Calciatori relativo alle categorie:

- Eccellenza
- Promozione
- Prima Categoria
- Seconda Categoria

Si ricorda che i premi saranno corrisposti alle Società aventi diritto entro il 30 settembre 2022, a condizione che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato di competenza.

3.2.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione e quelli relativi all’acconto spese di funzionamento delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2022/2023.

TERMINI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI

Si comunicano di seguito i termini di iscrizione ai vari Campionati e Tornei Regionali, Provinciali e Locali inerenti alla Stagione Sportiva 2022/2023.

I termini finali sottoindicati hanno carattere perentorio. La domanda di iscrizione, completa di quanto richiesto documentalmente ed economicamente, dovrà dunque pervenire, a pena di decadenza, entro il termine previsto per l’iscrizione al Campionato di competenza. Sul punto si comunica che farà fede la data di deposito telematico della domanda stessa presso il Comitato.

Si consiglia dunque alle Società, dopo l’apertura delle iscrizioni, di depositare le domande in largo anticipo rispetto al termine finale cosicché in caso di inadempienze vi potrà essere la possibilità di integrare le carenze documentali e/o di carattere economico entro il termine finale fissato.

Con Comunicato Ufficiale successivo verranno rese note le procedure di iscrizione che, come di consueto, avverrà tramite il sistema telematico e secondo le modalità previste dalle procedure di dematerializzazione.

CAMPIONATI CALCIO MASCHILE	DATE ISCRIZIONI
Eccellenza, Promozione, Coppa Italia	6 luglio - 15 luglio 2022
1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 19, Under 17 Allievi, Under 16 Allievi e Under 15 Giovanissimi Regionali Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)	6 luglio - 21 luglio 2022

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores Provinciale Under 19, 3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 21 Riserve Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) Torneo Amatori	6 luglio - 28 luglio 2022
Under 16 / Under 17 Under 14 e Under 15 Provinciali calcio a 11	6 luglio sino al (vedere C.U. delle Delegazioni di competenza) e comunque entro la prima settimana di settembre

CAMPIONATI CALCIO FEMMINILE	DATE ISCRIZIONI
Calcio Femminile Eccellenza, Coppa Lombardia Femminile Eccellenza Under 17 Allieve e Under 15 Giovanissime Femminili	6 luglio - 15 luglio 2022 6 luglio - 15 luglio 2022 Pre-iscrizione a SGS Roma
Calcio Femminile Promozione, Juniores Femminile Under 19 Coppa Lombardia Femminile Promozione	6 luglio - 21 luglio 2022 6 luglio - 21 luglio 2022

CAMPIONATI CALCIO A 5 MASCHILE/FEMMINILE	DATE ISCRIZIONI
Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia, Coppa Lombardia Calcio a 5 C2	6 luglio - 21 luglio 2022
Calcio a 5 serie D	6 luglio - 28 luglio 2022
Calcio a Cinque Under 19 Under 23 Calcio a Cinque Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)	6 luglio - 20 settembre 2022
CALCIO A 5 FEMMINILE Coppa Italia	6 luglio – 28 luglio 2022
Calcio a Cinque Allievi Under 17, Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15 Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)	6 luglio – 20 settembre 2022

UNDER 18: con riferimento a tale Categoria specifica si è in attesa di decisioni in merito che sono di competenza del Consiglio Federale F.I.G.C.

QUOTE ISCRIZIONE

Si comunicano di seguito le quote di iscrizione ai vari Campionati e Tornei Regionali, Provinciali e Locali inerenti alla Stagione Sportiva 2022/2023.

Con Comunicato Ufficiale successivo verranno rese note le procedure e le modalità di versamento.

CAMPIONATI E TORNEI	DIRITTI DI ISCRIZIONE	TASSA ASSOCIATIVA	ACCONTO SPESE	TOTALE DOVUTO
campionato di Eccellenza	2.500,00 €	300,00 €	2.850,00 €	5.650,00 €
campionato di Promozione	1.900,00 €	300,00 €	2.450,00 €	4.650,00 €
campionato di 1 categoria	1.400,00 €	300,00 €	1.350,00 €	3.050,00 €
campionato di 2 categoria	950,00 €	300,00 €	1.050,00 €	2.300,00 €
campionato di 3 categoria	660,00 €	300,00 €	800,00 €	1.760,00 €
campionato di 3 categoria U21	660,00 €	300,00 €	800,00 €	1.760,00 €
campionato di 3 categoria U19	610,00 €	300,00 €	800,00 €	1.710,00 €
campionato regionale juniores U19	800,00 €		300,00 €	1.100,00 €
campionato provinciale juniores U19	610,00 €		200,00 €	810,00 €
attività amatori	375,00 €	300,00 €	700,00 €	1.375,00 €
campionato regionale calcio femminile eccellenza	750,00 €	300,00 €	650,00 €	1.700,00 €
campionato provinciale calcio femminile promozione	475,00 €	300,00 €	200,00 €	975,00 €
campionato juniores calcio femminile	275,00 €		100,00 €	375,00 €
campionato regionale calcio a cinque serie C1 maschile	800,00 €	300,00 €	900,00 €	2.000,00 €
campionato regionale calcio a cinque serie C2 maschile	525,00 €	300,00 €	750,00 €	1.575,00 €
campionato provinciale calcio a cinque serie D maschile	425,00 €	300,00 €	275,00 €	1.000,00 €
campionato regionale calcio a cinque femminile	525,00 €	300,00 €	100,00 €	925,00 €
campionato regionale Under 23 calcio a cinque maschile	275,00 €	300,00 €	250,00 €	825,00 €
campionato regionale Under 21 calcio a cinque femminile	275,00 €		100,00 €	375,00 €
campionato Under 19 calcio a cinque maschile e femminile	275,00 €		100,00 €	675,00 €
Torneo Coppa Lombardia	200,00 €			200,00 €
Torneo Coppa Lombardia Juniores	100,00 €			100,00 €
Torneo Coppa Lombardia Femminile Eccellenza	100,00 €			100,00 €
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 Serie C2	100,00 €			100,00 €

UNDER 18: con riferimento a tale Categoria specifica si è in attesa di decisioni in merito che sono di competenza del Consiglio Federale F.I.G.C.

CONDIZIONI INDEROGABILI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (ART. 31 REG. L.N.D.)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

(NDR: sul punto si ricorda che, in caso di Erba Artificiale, l'omologazione del manto rilasciata da LND Servizi Srl non sostituisce l'omologazione dell'impianto sportivo invece rilasciata dal C.R. Lombardia).

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;

(NDR: ne consegue che, entro il termine ultimo dell'iscrizione ai Campionati per la Stagione 2022/2023, dovranno essere integralmente saldati tutti i debiti relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022 nei confronti di Enti federali, Società e tesserati. Non è prevista alcuna possibilità di deroga o dilazione di tali somme).

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

- Tassa associativa alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

AMMISSIONI DELLE SOCIETA' AI CAMPIONATI E TORNEI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale delibererà sulla definitiva ammissione delle Società ai Campionati e Tornei della Stagione Sportiva 2022/23 nel corso di una riunione a tale scopo convocata.

ATTESTATO DI IDONEITA' DEL COMUNE O ENTE PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre all'omologazione sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza, ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, come da modello che sarà messo a disposizione delle Società a tempo debito in forma telematica.

DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI

Si rappresenta che all'atto di iscrizione tutte le Società aderenti a ciascun Comitato dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali. Anche in questo caso il relativo modello sarà messo a disposizione delle Società a tempo debito in forma telematica.

3.2.4 DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI L.N.D. ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA –STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito si riportano le date di inizio delle competizioni della L.N.D. organizzate dal C.R. Lombardia

CATEGORIA	COPPA	CAMPIONATO
Eccellenza	27.08.2022	04.09.2022
Promozione	27.08.2022	04.09.2022
1ª Categoria	03.09.2022	11.09.2022
2ª Categoria	08.09.2022	11.09.2022
3ª Categoria	08.09.2022	18.09.2022
Under 19 Regionali A	03.09.2022	10.09.2022
Under 19 Regionali B	03.09.2022	10.09.2022
Under 19 Provinciali	03.09.2022	10.09.2022

3.2.5 TERMINI DI TESSERAMENTO S.S. 2022/2023

Settore Giovanile Scolastico	30 Giugno 2023
“Giovani Dilettanti”	31 Maggio 2023
“Non Professionisti/e”	1 Luglio 2022 - 31 Marzo 2023 (ore 19)
Stipula contratto da Professionisti per Non professionisti	Autonoma sottoscrizione 1 Luglio 2022 - 31 Luglio 2022 (ore20)
Stipula contratto da Professionisti per Non professionisti	Con Consenso Soc. Dilett. 1 Agosto 2022- 1 settembre 2022 (ore20)
Stipula contratto da Professionisti per Non professionisti	Con Consenso Soc. Dilett. 2 Gennaio 2023 - 31 Gennaio 2023 (ore20)
Nuovo Contratto da Professionista dopo risoluzione per retrocessione dalla C alla D (art. 117 comma 5 N.O.I.F.)	Autonoma sottoscrizione 1 Luglio 2022 – 1 Settembre 2022 (ore20) Con Consenso Soc. Dilett. 2 Gennaio 2023 - 31 Gennaio 2023 (ore20)
Calciatori/Calciatrici Italiani e Stranieri Professionisti che hanno risolto il contratto	1 Luglio 2022 – 1 Febbraio 2023 (ore 20) Tesseramento possibile trascorsi almeno 30 giorni da ultima gara da Prof.
Calciatori/Calciatrici Stranieri Extracomunitari e Comunitari provenienti Federazione Estera e mai Tesserati Estero	Entro il 1 Febbraio 2023
Calciatori/Calciatrici Italiani provenienti da Federazione Estera con ultimo contratto da Professionista	Entro il 1 Febbraio 2023
Calciatori/Calciatrici Italiani provenienti da Federazione Estera con Tesseramento da Dilettanti	Entro il 31 Marzo 2023
Stipula contratto da Professioniste per Non professioniste (Femminile)	Autonoma sottoscrizione 1 luglio 2022/31 luglio 2022 (ore 20) Con Consenso Società Dilettanti 1 agosto 2022/7 settembre 2022 (ore 20) Con Consenso Società Dilettanti 2 gennaio 2022/31 gennaio 2023 (ore 20)

3.2.6 TERMINI DI TRASFERIMENTO S.S. 2022/2023

“Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” Maschili e Femminili tra Società Dilettanti	1 Luglio 2022 - 16 Settembre 2022 (ore 19) 1 Dicembre 2022 - 23 Dicembre 2022(ore 19)
Tra Società Dilettanti e Professionistiche “Giovani di Serie” “Giovani Dilettanti”	1 Luglio 2022 – 1 settembre 2022 (ore 20) 2 Gennaio 2023 – 31 Gennaio 2023 (ore 20)
Tra Società Dilettanti Femminili e Società Professionistiche Femminili “Giovani di Serie” e “Giovani Dilettanti”	1 Luglio 2022 – 7 Settembre 2022 (ore 20) 2 Gennaio 2023 – 31 Gennaio 2023 (ore 20)
Risoluzione del Prestito Art. 103 bis	1 Settembre 2022 – 23 Dicembre 2022 Se eseguito prima del 1 Dicembre 2022 ulteriore trasferimento a Professionisti e Dilettanti entro il 31 Marzo 2023
Trasformazione da Temporaneo a Definitivo Art. 101	<u>“Non Professionisti” e “Giovani Dilettanti” tra Società Dilettanti</u> 1 Luglio 2022 – 16 settembre 2022 (ore 19) 1 Dicembre 2022 – 23 Dicembre 2022 (ore 19) <u>Calciatori e Calciatrici “Giovani di Serie” da Professionisti a Dilettanti</u> 2 Gennaio 2023 – 31 Gennaio 2023 (ore 20) ad eccezione dei trasferimenti nel secondo periodo della campagna trasferimenti s.s. 2022/23 <u>Calciatori/Calciatrici “Giovani Dilettanti” da Dilettanti a Professionisti</u> 2 Gennaio 2023 – 31 Gennaio 2023 (ore 20) ad eccezione dei trasferimenti nel secondo periodo della campagna trasferimenti s.s. 2022/23

3.2.7 TERMINI DI SVINCOLO S.S. 2022/2023

Svincolo per Rinuncia Art. 107 (da parte di Società)	1 Luglio 2022 – 14 Luglio 2022 (ore 19) 1 Dicembre 2022 – 15 Dicembre 2022 (ore 19)
Svincolo per Accordo Art. 108	Non oltre il 15 Giugno 2023 (ore 19) entro 20 gg dalla stipulazione
Svincolo per Decadenza Art. 32-bis	15 Giugno 2023 – 15 Luglio 2023
Svincolo per Inattività Art. 109 (Dilettanti)	Entro il 15/6/2023

3.2.6 RIATTIVAZIONE MATRICOLE

Si comunica che la sotto indicata società, nella stagione 2020/2021 dichiarata inattiva, ha richiesto per la stagione sportiva 2022/2023 la riattivazione della preesistente matricola:

MATR. 951623 A.S.D. AURORA MILANO

Si comunica che la sotto indicata società, nella stagione 2021/2022 dichiarata inattiva, ha richiesto per la stagione sportiva 2022/2023 la riattivazione della preesistente matricola:

MATR. 954224 A.S.D. ACC.BAGNOLESESANZENESE

Si comunica che la sotto indicata società, nella stagione 2021/2022 dichiarata inattiva, ha richiesto per la stagione sportiva 2022/2023 la riattivazione della preesistente matricola:

MATR. 940869 A.C. LAINESE

VARIAZIONE GARE **L.N.D.**

Nessuna comunicazione

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **CALCIO FEMMINILE**

Nessuna comunicazione

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **CALCIO a 5**

Nessuna comunicazione

3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO **1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO**

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

VARIAZIONE GARE **S.G.S.**

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

In allegato al presente C.U. si pubblica CIRCOLARE SGS n°**24** FIGC Lombardia contenente le news relative al SGS FIGC Lombardia.

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

6.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Riunione del 23.06.2022.

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Aldo Bissi, Avv. Barbara Rota (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale Prot.25 datato 27.5.2022 nei confronti di:

A.S.D. CALVAIRATE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al suo Presidente sig. Danilo Ferrami, al sig. Domenico Episcopo ed al sig. Claudio Monaco, così come formulate con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini e qui di seguito testualmente riportate:

sig. Danilo Ferrami, all'epoca dei fatti tesserato quale Presidente della società A.S.D. Calvairate, per violazione di principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione:

all'articolo 22 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comunicato Ufficiale 1 del 1.1.2020 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 1, paragrafo 1.1, lettera O), per aver impedito al calciatore Piuri Elia Davide, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per la A.S.D. Calvairate, il tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 a seguito di una selezione operata sulla base delle qualità tecniche dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti;

nonché a quanto previsto dal protocollo sanitario denominato "indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile in previsione della ripartenza delle competizioni sportive finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 10/08/2020", per aver consentito al tesserato minore Elia Davide Piuri di prendere nuovamente parte alle attività sportive della società senza sostenere una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva nonostante il predetto avesse in precedenza contratto l'infezione da Covid-19;

nonché all'articolo 21 comma 3 delle NOIF per avere, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, permesso al dirigente della società FC Enotria sig. Domenico Episcopo, di svolgere attività rilevante in ambito federale e quindi assumere qualifica di dirigente e di collaboratore di fatto, presso la società A.S.D. Calvairate.

Sig. Claudio Monaco, all'epoca dei fatti tesserato quale direttore sportivo della società A.S.D. Calvairate, per violazione di principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 22 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comunicato Ufficiale 1 del 1.1.2020 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 1, paragrafo 1.1, lettera O), per aver concorso ad impedire al calciatore Piuri Elia Davide, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per la A.S.D. Calvairate, il tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 a seguito di una selezione operata sulla base delle qualità tecniche dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti.

Sig. Domenico Episcopo, allenatore con licenza "UEFA C", all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente della società FC Enotria ma operante nell'interesse della società A.S.D. Calvairate, per violazione di principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione:

all'articolo 37 del Settore Tecnico e all'articolo 22 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comunicato Ufficiale 1 del 1.7.2020 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 1, paragrafo 1.1, lettera O), per aver concorso ad impedire al calciatore Piuri Elia Davide, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per

la A.S.D. Calvairate, il tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 a seguito di una selezione operata sulla base delle qualità tecniche dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti; nonché all'articolo 21 comma 3 delle NOIF per aver, nel mentre risultava tesserato quale dirigente presso la società FC Enotria, svolto attività rilevante in ambito federale di fatto a favore della società A.S.D. Calvairate".

La Procura deferente evidenziava che in data 4.11.2021 la A.S.D. Calvairate, il Sig. Danilo Ferrami, il Sig. Claudio Monaco ed il Sig. Domenico Episcopo formulavano richiesta di applicazione della sanzione nella misura concordata, ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Previa la verifica di assenza di osservazioni da parte della Procura Generale dello Sport e del Presidente Federale, l'accordo così raggiunto veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 135 /AA del 17.12.2021, prevedendosi, per ciò che concerne la Società A.S.D. Calvairate, l'applicazione della sanzione ridotta nella misura di Euro 750,00, sul presupposto di una pena base individuata dalle parti nella misura di Euro 1.500,00. A norma dello stesso art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, come peraltro riportato nel Comunicato Ufficiale che pubblicava il richiamato accordo, la somma così ridotta avrebbe dovuto essere corrisposta entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena della automatica risoluzione dell'accordo (come previsto dal comma 6 dell'articolo in esame).

In considerazione del mancato rispetto di quest'ultimo termine da parte della Società interessata, in data 6.5.2022 veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 263/AA con cui si dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo.

Con il menzionato deferimento, quindi, la Procura Federale procede nei confronti della sola Società A.S.D. Calvairate per la responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle contestate violazioni come sopra riportate.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premesso che

alla riunione del 23.6.2022 è comparso per la Società deferita l'Avv. Massimo Lanza, collegato mediante piattaforma telematica Teams; per la Procura Federale è comparso l'Avv. Filippo Candotti.

L'Avv. Lanza si riportava al contenuto della memoria difensiva datata 8.6.2022 (di cui si darà conto in prosieguo);

Il rappresentante della Procura si riportava integralmente agli atti di indagine e al deferimento, richiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda nella misura di Euro 1.200,00 a carico della Società A.S.D. Calvairate.

OSSERVA

La scansione temporale degli eventi come rappresentata nella premessa è pacifica ed incontestata. E' quindi comprovato che, a fronte dell'accordo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 135 del 17.12.2021, la Società A.S.D. Calvairate non abbia provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine dei trenta giorni successivi.

Con la richiamata memoria difensiva, la Società A.S.D. Calvairate eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di deferimento a cagione del fatto che questo riporterebbe la circostanza che alla data del 6.5.2022 *"nessun pagamento era stato effettuato dall'incolpata a perfezionamento degli accordi intervenuti con la Procura"*, mentre dalla documentazione allegata allo scritto difensivo risulterebbe che il pagamento della somma di € 750,00 sarebbe stato eseguito in data 4.5.2022.

Nel merito, rileva la Società deferita di avere ricevuto in data 2.5.2022 una comunicazione e-mail da parte dell'Ufficio Amministrazione del Comitato Regionale Lombardo del seguente tenore: *"prima di procedere alla segnalazione del mancato adempimento alla procura federale vi preghiamo di contattare con urgenza la segreteria sopra citata per segnalare eventuale pagamento, o procedere con lo stesso"*.

Ad avviso della deferita, le ultime cinque parole della predetta comunicazione integrerebbero una rimessione in termini *de facto*, soprattutto ove si consideri che di lì a due giorni, e segnatamente il 4.5.2022, la Società A.S.D. Calvaire procedette alla disposizione di bonifico dell'importo di Euro 750,00.

Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento.

Si osserva in primo luogo che a norma dell'art. 2 comma 6 dei Principi Generali di Giustizia Sportiva del CONI, i procedimenti avanti agli Organi di giustizia sportiva sono ispirati ai principi dettati dal Codice di Procedura Civile, tra cui figura quello relativo alla tipicità delle cause di nullità (art. 156 c.p.c.). Orbene, considerato che nessuna disposizione del Codice di Giustizia Sportiva -e neppure del codice che regola il procedimento civile- commina la nullità per quella che, peraltro solo apparentemente, emergerebbe come una difformità, l'eccezione di nullità non può trovare accoglimento.

A ciò si aggiunga, per quanto occorrer possa, che la Società A.S.D. Calvaire prova sì di avere impartito una disposizione di bonifico in data 4.5.2021, ma non che in data 6.5.2021 -data cui si riferisce la Procura Federale nell'atto di deferimento- l'accredito fosse già pervenuto al destinatario. Anzi, conoscendo secondo massime di comune esperienza la tempistica relativa all'accredito delle somme bonificate sul conto corrente del destinatario, è più che verosimile che proprio in data 6 maggio 2021 l'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Lombardo non potesse neppure essere a conoscenza dell'avvenuta disposizione bancaria.

Neppure può essere condivisa la tesi difensiva che propugnerebbe di attribuire un'efficacia di rimessione in termini alla comunicazione datata 2.5.2021 con la quale l'Ufficio Amministrativo CRL evidenziava alla Società la mancata corresponsione della somma "patteggiata", invitando l'interessata, nel caso non vi avesse provveduto, ad eseguire il pagamento.

Infatti, né al Comunicato Ufficiale n. 263 del 6 maggio 2021, né, *a fortiori*, alla comunicazione 2.5.2021 dell'Ufficio Amministrativo CRL può riconoscersi efficacia costitutiva della risoluzione dell'accordo, determinandosi questa *ipso iure* con la semplice scadenza del termine perentorio dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con cui si dà notizia dell'intervenuta ratifica della convenzione. L'effetto risolutivo del "patteggiamento" è infatti dettato dal già richiamato art. 126 comma 6 CGS, senza che sia necessaria una qualsivoglia ulteriore determina, così che il successivo Comunicato Ufficiale (nel caso che ci occupa, il n. 135 del 6.5.21) assume unicamente un'efficacia dichiarativa.

Ciò premesso, risulta dunque accertata la responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. Calvaire, ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2 del CGS, per gli atti e comportamenti descritti nell'incolpazione sopra riportata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene questo Tribunale Federale Territoriale di doversi discostare dalla richiesta come sollecitata dalla Procura Federale in sede di conclusioni, atteso che l'accordo raggiunto dalla Società odierna deferita con l'Ufficio Inquirente si fondava sulla determinazione della sanzione "base" nella misura di Euro 1.500,00, ridotta della metà unicamente in considerazione del rito prescelto anteriormente al deferimento.

Prodottosi l'effetto risolutivo dell'accordo a causa del suo inadempimento, non si intravede ragione per la quale la sanzione da comminarsi in seguito ad un procedimento ordinario debba attestarsi su una valorizzazione inferiore, il che, ad avviso del Tribunale, produrrebbe un incoerente effetto premiale conseguente all'inadempimento dell'accordo.

A ciò si aggiunga che la valutazione circa la congruità della determinazione della sanzione base era già stata sottoposta -in ragione di quanto prevede l'art. 126 CGS- tanto alla Procura Generale dello Sport che al Consiglio Federale ed al Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio: non vi è dunque motivo per cui, in una valutazione di congruità della pena, questo Tribunale Federale, pur nella sua autonomia decisionale, debba disattendere tali autorevoli indicazioni.

Non appaia superfluo sottolineare che la sanzione che si irroga con la presente decisione è quella complessiva in relazione alla riconosciuta responsabilità ascritta alla A.S.D. Calvaire; ove il bonifico che risulta disposto il 4.5.2021 risultasse effettivamente accreditato, la somma da corrispondere in forza della presente decisione corrisponderà alla sola differenza (ossia ulteriori Euro 750,00).

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

la A.S.D. CALVAIRATE al pagamento di € 1.500,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Deferimento della Procura Federale Prot.403 datato 09.05.2022 nei confronti di

CAVALIERE Oreste, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD AVC Vogherese 1919, della violazione dell'art. 4 comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., per non corrisposto all'allenatore, sig. Giuseppe DICUONZO, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. n. 43/01 del 25.2.2021, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 1/2021, comunicato alla Società ASD AVC Vogherese 1919 a mezzo pec dell'8.3.2021 e della stessa ricevuta in pari data.

ASD AVC VOGHERESE 1919, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Cavaliere Oreste, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premessi che

alla riunione del 31.05.2022 per i deferiti è comparso il Presidente, sig. Cavaliere Oreste, il quale ha evidenziato che il pagamento nei confronti dell'allenatore, sig. Dicuonzo Giuseppe, è stato effettuato in una data compresa fra l'8.03.2021 e il 10.03.2021. Il Presidente, a dimostrazione di quanto affermato, ha esibito una dichiarazione sottoscritta dall'allenatore sig. Dicuonzo, che è stata acquisita agli atti dal Collegio, relativa alla ricezione del pagamento della somma di €754,00 datata 10.03.2021. A conclusione delle proprie dichiarazioni, il Presidente ha chiesto che il sig. Dicuonzo fosse sentito come teste;

il Procuratore Federale, Avv. Esposito, non si è opposto alla richiesta dell'incolpato;

preso atto di quanto richiesto, il Tribunale, valutata l'opportunità di sentire il sig. Giuseppe Dicuonzo, ne ha disposto l'audizione ai sensi dell'art. 60 del CSG, fissando apposita udienza al 23.06.2022;

il sig. Dicuonzo Giuseppe, sentito sui fatti oggetto di giudizio mediante videochiamata, ha dichiarato al Tribunale di essere stato pagato di persona, in contanti, nei giorni antecedenti il 10 marzo 2021, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia del Collegio Arbitrale presso la LND;

il rappresentante della Procura, sentita la testimonianza del sig. Dicuonzo, ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

OSSERVA

che, la testimonianza del sig. Dicuonzo Giuseppe è senz'altro da valutare come prova scagionante la condotta del Presidente, Cavaliere Oreste. Infatti, tale testimonianza non fa che confermare la veridicità del documento esibito dal Presidente in occasione dell'udienza del 31.5.2022 che deve intendersi quale quietanza di pagamento. Tant'è che anche la Procura Federale, a seguito dell'audizione del sig. Dicuonzo, ha concluso per il non luogo a procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

Pertanto, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria espletata, si deve ritenere che il Presidente Cavaliere ha adempiuto correttamente al lodo prot. n. 43/01 del 25.2.2021, adottato dal Collegio Arbitrale presso la LND, corrispondendo all'allenatore Dicuonzo Domenico la somma di €754,00 nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che la condotta posta in essere dall'odierno incolpato non sia passibile di sanzione disciplinare

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, assolve il sig. Oreste Cavaliere e la società ASD AVC Vogherese 1919 da ogni addebito loro ascritto.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Deferimento della Procura Federale Prot.408 datato 27.04.2022 nei confronti di

Sig. VARANO Salvatore, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.;

Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.;

per rispondere:

il Signor VARANO Salvatore, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSD ARL Milano City B.G. F.C.:

violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31 commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto al calciatore sig. Giovanni SCAMPINI, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. Cae 131 Bis/2020-21 del 2.11.2021, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 135 del 02.11.2021 e comunicata alla società SSD ARL Milano City B.G. F.C. a mezzo pec del 2.11.2021, dalla stessa ricevuta in pari data;

la società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Varano Salvatore, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premessi che

- alla riunione del 23.06.2022 nessuno è comparso per deferiti nonostante regolare convocazione;
- per la Procura è comparso l'avv. Filippo Candotti il quale si è riportato integralmente al deferimento, confermando il mancato pagamento della somma di € 1.100,00 nei confronti del calciatore Giovanni Scampini da parte della società Milano City ed ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

per VARANO Salvatore, Presidente della SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C., l'inibizione di sei mesi;
per la società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 600,00.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge, senza dubbio alcuno, che il presidente della società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C., signor VARANO Giuseppe, non ha provveduto a pagare al calciatore Giovanni SCAMPINI, la somma di € 1.100,00 così come da decisione della CAE 131Bis/2020-21 del 02.11.2021

Dal predetto comportamento del presidente VARANO Giuseppe discende la responsabilità della società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

al presidente VARANO Giuseppe l'inibizione per mesi sei.

alla società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. la penalizzazione di un punto in classifica e il pagamento dell'ammenda di Euro 600,00.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

7. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

8. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO

Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 30 GIUGNO 2022
